



COMUNE DI LONDA

Provincia di Firenze

P.zza Umberto I, 9 – 50060 – Londa (FI)

Tel. 055.8352520- Fax 055.8351163

REGOLAMENTO PER GESTIONE PUNTO DI SOSTA CAMPER LOC. IL GORAZZAIO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 18 DEL 27.03.2018

INDICE

ARTICOLO 1 - Ubicazione del Punto di sosta camper

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione del Punto di sosta camper

ARTICOLO 4 - Accesso al Punto di sosta camper

ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 6 - Responsabilità

ARTICOLO 7 - Sanzioni

ARTICOLO 8 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area "Punto di sosta camper", sita nel Capoluogo in località Il Gorazzaio lato destro del Parcheggio "Il Gorazzaio" identificata al F.15 P.lla 188.
2. Lo spazio, della superficie complessiva di 240 mq, è dotato di illuminazione pubblica e acqua potabile. Non sono presenti allacci per elettricità, pozzetti e scarico.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 4 (quattro) piazzole.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area Punto di Sosta Camper è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
 - Legge Regionale Toscana 11 luglio 2006 n. 9, Testo Unico regionale in materia di turismo.
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione del Punto di Sosta Camper

1. Il Comune gestisce direttamente il Punto di Sosta Camper, avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo regionale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi.
2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
3. Le modalità di gestione, gli adempimenti per gli obblighi di registrazione e trasmissione ai fini della rilevazione statistica (art. 43, comma 1, L.R. 9/2006), saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area Punto di Sosta Camper

1. La sosta all'interno del Punto di Sosta Camper è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
2. La sosta viene consentita per massimo 4 giorni.
3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento ed allontanati.
4. L'accesso all'area potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta, con rimozione forzata, ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 5 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a) la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a novantasei ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150.00 a Euro 300.00, prevista dall'art. 45, comma 11 della L.R. 9/2006 e l'immediato allontanamento del trasgressore;
 - b) è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad

- intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- c) è assolutamente vietato, all'interno dell'area, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
- f) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata così come e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani.
- g) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- h) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari.
- i) è vietata qualsiasi forma di scarico di cisterne e o contenitori degli autocaravan.

ARTICOLO 6 - Responsabilità

1. L'area Punto di Sosta Camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 7 - Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 8 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

PARCHEGGIO LOC. IL GORAZZAIO PUNTO DI SOSTA CAMPER



LEGENDA SIMBOLI

-  PARCHEGGIO AUTOVETTURE
-  PIAZZOLE PUNTO SOSTA CAMPER